

DIRETTIVE

DIRETTIVA 98/18/CE DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 1998

relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato ⁽³⁾,

- (1) considerando che nel quadro della politica comune dei trasporti devono essere adottate ulteriori misure per aumentare la sicurezza dei trasporti marittimi;
- (2) considerando che la Comunità è seriamente preoccupata per i recenti incidenti marittimi che hanno coinvolto navi da passeggeri e che hanno causato gravissime perdite di vite umane; che le persone che utilizzano navi da passeggeri e unità veloci da passeggeri in tutta la Comunità hanno il diritto di esigere e contare su un livello appropriato di sicurezza a bordo;
- (3) considerando che le attrezzature di lavoro e per la protezione personale dei lavoratori non sono contemplate dalla presente direttiva, poiché le disposizioni contenute nella direttiva 89/391/CEE del

Consiglio, del 12 giugno 1989, sull'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ⁽⁴⁾ e le relative disposizioni delle sue pertinenti direttive particolari sono applicabili all'utilizzo di tali attrezzature su navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali;

- (4) considerando che la prestazione dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri tra Stati membri è già stata liberalizzata dal regolamento (CEE) n. 4055/86 ⁽⁵⁾; che l'applicazione del principio della liberalizzazione della prestazione di servizi al trasporto marittimo all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo), prevista dal regolamento (CEE) n. 3577/92 ⁽⁶⁾, sarà completata nella Comunità nei prossimi anni;
- (5) considerando che per raggiungere un elevato livello di sicurezza e per rimuovere gli ostacoli agli scambi commerciali è necessario stabilire norme di sicurezza armonizzate ad un livello adeguato per le navi da passeggeri e le unità veloci adibite a viaggi nazionali; che le norme per le navi adibite a viaggi internazionali sono in corso di elaborazione in sede di organizzazione marittima internazionale (IMO); che la presente direttiva introduce delle procedure per richiedere l'intervento dell'IMO al fine di allineare le norme per i viaggi internazionali alle norme contenute nella presente direttiva;
- (6) considerando che, come proposto dalla Commissione nella sua comunicazione «Una politica comune sulla sicurezza dei mari» ⁽⁷⁾, il Consiglio, nella sua risoluzione dell'8 giugno 1993, ed il Parlamento europeo, tra l'altro, nella sua risolu-

⁽¹⁾ GU C 238 del 16.8.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 212 del 22.7.1996, pag. 21.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 5 settembre 1996 (GU C 277 del 23.9.1996, pag. 19), posizione comune del Consiglio del 17 giugno 1997 (GU C 293 del 26.9.1997, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 6 novembre 1997 (GU C 358 del 24.11.1997, pag. 27).

⁽⁴⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 378 del 31.12.1986, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7.

⁽⁷⁾ GU C 271 del 7.10.1993, pag. 1.